



Firmat
o
digita
mente
da
VALA
LUIGI
C: IT

MINISTERO REGIONALE



ASL
ROMA 3

AZIENDA USL ROMA D
REGISTRO N. 688/123

AZIENDA Roma 3

Sede Legale: Via Casal Bernocchi, 73
00125 Roma
C.F. - P. IVA 04733491007
www.aslroma3.it



REGIONE
LAZIO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEI PRESIDII DELL'ASL ROMA 3.

TRA

L'ASL Roma 3, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina VIO, nata a Milano il 04/09/1960, Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata dalla Direzione Aziendale alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "Azienda";

E

Il "R.T.I. Casa Comune 2000 - società cooperativa sociale a.r.l (mandataria) – Il Melograno – società cooperativa sociale Onlus" rappresentata dal Dr. Luigi Valà nato a Roma il 15/03/1957 CF VLALGU57C15H501X che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Società aggiudicataria, avente sede legale a Ladispoli (RM), Via Milano n.17, P.I. - C.F.03865461002 di seguito denominata "RTP";

PREMESSO

- Che con **deliberazione** del Direttore Generale dell'Azienda n. **72 del 24.01.2022** è stata indetta una gara a Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. lgs 50/2016, espletata mediante utilizzazione della piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde dei Presidi dell' A.S.L. RM 3 riservata alle Cooperative Sociali Integrate di tipo B;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. **241 del 08.03.2022** è stata aggiudicata la gara di cui sopra al RTI Casa Comune 2000 – il Melograno;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, il cui CIG identificativo è 9079667A3B, disciplina l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle aree verde dei Presidi della ASL Roma 3 ai sensi all'art. 36 c.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..

Le opere oggetto del servizio sono sinteticamente individuate in tutte quelle pratiche colturali che ricorrono ordinariamente più volte all'anno per il mantenimento del prato verde, delle piante erbacee, arboree, cespugliose, arbustive, nonché la sostituzione del materiale floro-vivaistico impiantato e perito per avversità climatiche, per inadattamento, per malattie ecc.

La Società deve svolgere il seguente servizio presso i presidi territoriali ed il P.O.U. (Centro Paraplegici Ostia e presso l'Ospedale G.B. Grassi):

- manutenzione delle aree verdi, come da quadro prospettico allegato alla lettera di invito, parte sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata, con le loro diverse specificità sia per estensione che per varietà e pregio delle specie botaniche che in esse dimorano.

ART. 2 (DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha durata di 18 mesi, dal 01.04.2022 al 30.09.2023, così come indicato della delibera di affidamento del servizio n. 241 del 08.03.2022, salvo diverse disposizioni intervenute in forma scritta tra le parti.

L'eventuale rinnovo contrattuale potrà in ogni caso essere disposto soltanto alle stesse condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione.

Qualora la Regione Lazio proceda all'effettuazione di una gara centralizzata l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto se lo stesso risultasse non più conveniente o, in alternativa,

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure previste per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 (MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

3.1 Attività

Le operazioni previste per la manutenzione del verde riguardano essenzialmente:

- pulizia periodica del prato verde, delle aiuole e delle aree in terra battuta;
- sfalcio, rasatura e diserbatura periodica del prato verde con formazione e mantenimento del prato esistente ed eventuale rigenerazione e risemina o rinnovo delle parti non riuscite o deteriorate;
- irrigazioni ordinarie e di soccorso per aspersione manuale, giornaliero l'estate (da giugno a settembre) e settimanale l'inverno, di siepi, aiuole e ciotole, comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante;
- mantenimento dei manufatti, rinnovo stagionale delle fioriere e delle aiuole cespugli, arbusti, macchie, tappeti, ecc.;
- concimazioni di fondo ed in copertura;
- potatura di formazione e/o d'allevamento delle alberature di altezza inferiore a m 3,00; potature e sagomature periodiche degli arbusti;
- spollonatura periodica;
- zappatura e scerbatura bimestrale dei prati e delle aiuole eseguita con idonei mezzi;
- anticrittogamici, insetticidi ed interventi fitoiatrici per il controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere, con trattamento, preventivo compresa la fornitura di idonei prodotti su tutte le piante esistenti;
- controllo e rinnovo dei tutori e delle staccionate;
- ripristino della verticalità delle piante;
- spazzare (con cadenza periodica) viali carrabili e parcheggi, eseguita manualmente con uso di scope, rastrelli ecc. compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie alla fornitura di materiale vegetale ed al mantenimento e alla cura di fioriere ed aiuole, compresa irrigazione, ripristino e sostituzione del materiale vegetale, reintegrazione terriccio, concimazione ecc.

Sono esclusi dal Servizio di manutenzione del verde gli ampliamenti, le modifiche, gli interventi di riprogettazione delle architetture vegetali.

Per tutte le operazioni sopraelencate si intendono invece comprese la pulizia delle aree, il carico, il trasporto e gli oneri di smaltimento dei materiali di risulta.



Sarà cura del RTI accordarsi con l'Azienda per l'individuazione di idoneo spazio, quanto sia disponibile, da allestire come deposito per l'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

3.2 caratteristiche del servizio

il servizio deve essere espletato direttamente dal RTI con l'ausilio dei soci svantaggiati utenti del DSM dell'Azienda che devono essere inseriti nelle attività lavorative con le seguenti modalità:

DITRETTO SANITARIO COMUNE DI FIUMICINO

N. UTENTI DA INSERIRE	ORE SETTIMANALI	ORE MENSILI
5	4	16
2	6	24

Più 4 tirocini di lavoro di utenti segnalati dal DSM e retribuiti con fondi SM, con quota oraria da concordare.

DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO X

N. UTENTI DA INSERIRE	ORE SETTIMANALI	ORE MENSILI
1	4	16
3	10	120
9	9	324
1	6	24
1	20	80

Più 5 tirocini di lavoro di utenti segnalati dal DSM e retribuito con fondi DSM, con quota oraria da concordare

DITRETTO SANITARIO MUNICIPIO XI MUNICIPIO XII

N. UTENTI DA INSERIRE	ORE MENSILI
3	40
2	12

Più 3 tirocini di lavoro di utenti segnalati dal DSM e retribuiti con foni DSM, con quota oraria da concordare.

I nomi degli utenti da inserire e dei rispettivi tutor del DSM saranno comunicati alla cooperativa dal Dipartimento di salute Mentale stesso per quanto attiene gli inserimenti lavorativi del DSM. Le quote orarie lavorative individuali saranno concordate tra l'utente, il tutor della cooperativa ed il tutor del DSM, fermi restanti i minimi precedentemente indicati.

Il DSM provvederà alle attività di tutoraggio definendo, per ogni utente inserito nel progetto, un tutor di riferimento con compiti di sostegno per l'inserimento nel contesto del lavoro.

Le modalità pratiche per l'espletamento di tali attività dovranno essere concordate con gli operatori di riferimento della Cooperativa. Gli utenti saranno assegnati alla sede di lavoro previo parere vincolante del referente aziendale per gli inserimenti lavorativi.

In virtù dell'art. 50 del Codice Appalti, al fine di promuovere la stabilità occupazionale degli utenti DSM impiegati, si prevede l'applicazione da parte della Società dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Da questo consegue l'obbligo di applicazione delle clausole sociali.

3.3 Localizzazione e consistenza generale delle sedi aziendali

Il servizio sarà effettuato presso le sotto elencati sedi della ASL Roma 3:

- Distretto Sanitario Comune Fiumicino;
- Distretto Sanitario Municipio X;
- Il Presidio Ospedaliero "G. B. Grassi" e "C.P.O";
- Distretto Sanitario Municipio XI e Municipio XII.

Sede	Aree	
	Verdi (mq)	Carrabili (mq)
Via Aurelia Km 30.600 – Palidoro Fiumicino	1000,00	
Via della Pineta di Fregene n. 77 – Fregene/Fiumicino	1644,00	
Via Coni Zugna n. 169 – Fiumicino	1041,00	2120,00
L.go dello Spinarello n. 12 - Fiumicino	1180,00	
Via degli Orti n. 10 – Fiumicino	850,00	
Via Giorgio Giorgis n.56 – Fiumicino	67,00	1000,00
Via Paolini n. 34 – Ostia/Roma	20,00	
Via Casal Bernocchi n.73 – Acilia/Roma	31,00	
Via dei Romagnoli n.781/Via delle Saline n.2 – Ostia Antica/Roma	1655,00	
Lungomare Toscanelli n. 230 – S. Agostino – Ostia/Roma	50,00	836,00
Via delle Quinqueremi n 112 – Ostia/Roma	250,00	
Via di Saponara angolo Via Bocchi- Acilia/Roma	4000,00	
Viale Vega n. 3 CPO – Ostia/Roma	1930,00	1850,00
Via Passeroni n. 28 – Osp. G.B.Grassi - Ostia/roma	48560,00	7000,00
Via A. Cozza (via delle Sirene n. 73) – Ostia – Roma	10,00	
Via Portuense n. 571 – Ro a	140,00	160,00
Via Portuense n. 1397 (Ponte Galeria) – Roma	975,00	842,00
Via dell'Imbrecciato n. 71/B – Roma	100,00	330,00
Largo Quadrelli n. 5 – Roma	720,00	
Via della Consolata n. 52 – Roma	250,00	500,00
Via Colautti n. 30 – Roma	1290,00	600,00
Via Vaiano n. 53 – Roma	156,00	400,00
Via Catacombe di Generosa	3000,00	
Via Giovanni Volpato n. 18 – Roma	150	

Sarà cura della società formulare una mappatura aggiornata della tipologia e della relativa dislocazione delle piante da presentare al responsabile dell'esecuzione del servizio.

3.4 Controllo

Il Responsabile dell'esecuzione del servizio per quanto attiene gli inserimenti lavorativi del DSM, svolgerà le funzioni di controllo sul RTI, riguardo all'effettivo e corretto inserimento al lavoro o tirocinio degli utenti designati, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato tecnico -lettera di invito nonché da accordi intercorsi tra i soggetti da inserire, i tutor della cooperativa ed i tutor del DSM. L'Azienda si riserva la facoltà di esercitare il controllo nelle forme che riterrà più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio. La mancata o carente esecuzione del



servizio sarà notificata, a cura del Responsabile dell'Esecuzione del servizio per le applicazioni delle condizioni contrattuali. L'Azienda effettuerà controlli per verificare l'effettivo inserimento lavorativo del numero dichiarato di soggetti svantaggiati in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda e la congruità degli inserimenti lavorativi con i progetti terapeutico-riabilitativi dei Presidi del DSM. In particolare i soggetti svantaggiati dovranno:

- risultare in carico al DSM;
- essere inseriti dall'equipe curante in un progetto terapeutico-riabilitativo che preveda l'inserimento lavorativo.

L'organismo preposto al controllo è il Dipartimento di Salute Mentale unitamente al DEC, che si occuperanno della verifica di conformità del servizio svolto. L'assenza di entrambe o di una sola delle due condizioni summenzionate potrebbe essere condizione per annullamento dell'affidamento del servizio. Il contratto del presente appalto potrà essere risolto, a giudizio della Azienda, ove ricorrano speciali motivi di inadempienza della ditta e in particolare:

- a) ove il RTI non avesse ottemperato ad uno degli obblighi previsti dalla lettera di invito-capitolato;
- b) in caso di recidiva per tre volte, per gravi inadempienze che incidano sulla regolare esecuzione del servizio;
- c) in caso di fallimento.

ART. 4

(IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)

L'importo complessivo del presente contratto è di € 201.720,00 iva esclusa (€ 246.098,40 Iva inclusa).

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dall'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la



fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 “Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.” la Società, per l’accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda

ART. 5

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato ai sensi dell’art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente contratto.

Le Parti del presente accordo assicurano l’attuazione del principio di minimizzazione nell’utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell’ambito del presente accordo, assumono rispettivamente, la ASL Roma 3 la veste di Titolare del trattamento e il RTI quella di Responsabile del trattamento.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito del presente accordo saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell’Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell’ambito del presente accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 GDPR.

ASL Roma 3 e il RTI hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per: ASL Roma 3, la Scudo Privacy S.r.l. nella persona del Dr. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@aslroma3.it;
- Per: RTI Casa Comune 2000- Il Melograno nella persona del Dr. Luigi Valà, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: segreteria@casacomune2000.eu;

ART. 6 (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

6.1 Obblighi

Il RTI si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella lettera invito- capitolato tecnico ed in tutti gli atti connessi, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il RTI si obbliga ad osservare nell'esecuzione del presente contratto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il RTI ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme della lettera invito-capitolato, del capitolato tecnico e del presente contratto, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, in tema di assicurazioni sociali e che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi.

Il RTI si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il RTI risponde dei danni a persone e/o a cose dell'Azienda o di terzi che possano derivare dall'espletamento del servizio e siano imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, per i quali sia chiamata a rispondere l'Azienda che deve essere tenuta completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa. A tal riguardo il RTI risulta regolarmente assicurato per i danni di cui al presente capoverso, avendo stipulato polizza in tal senso emessa in data 03.03.2023 dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni contrassegnata con il n° 1/2407/6/167701201/8. I danni recati saranno accertati in contraddittorio con i rappresentanti del RTI, il verbale di contestazione del danno verrà comunque redatto anche nel caso di loro assenza.

L' RTI assume a proprio rischio e carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'Azienda ad avvio servizio le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ad evitare l'interruzione delle prestazioni. Assume a proprio carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa

L' RTI rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

L' RTI nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto del Responsabile della gestione del contratto della Società sono:

- Dr. Luigi Valà
- tel: 06.99226357
- email: segreteria@casacomune2000.eu

L' RTI è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda.

**ART. 7****(ABBANDONO DEL SERVIZIO)**

IL RTI per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire il servizio aggiudicato. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo del servizio non eseguito ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese del RTI il servizio necessario per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove il RTI, appositamente diffidato, non ottemperasse agli obblighi assunti.

ART 8**(RISERVA DI MODIFICHE)**

L'Azienda si riserva di chiedere eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio affidato, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti organizzativi. Per tali migliorie, da concordare con il RTI, lo stesso non può vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che le stesse migliorie non comportino maggiori oneri e costi produttivi delle prestazioni. Eventuali proposte formulate dal RTI, ancorché tendenti al miglioramento del servizio in questione, dovranno essere formalizzate per iscritto all'Azienda, la quale dopo attenta valutazione potrà approvarle ed autorizzarle.

ART. 9**(TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con il codice CIG indicati nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

Banca: Banca di Credito Cooperativo di Roma;

IBAN: it 54 n 08327 39030 000000007212;

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10**(CAUZIONE)**

La cauzione definitiva pari a € 10.368,00 (diecimilatrecentosessantotto/00), è stata costituita, come da normativa, mediante polizza fidejussoria con l'espressa e accetta operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e sono contrassegnate con il n° 185477961 emessa il 31.03.2022 da UnipolSai Assicurazioni SpA. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c..

Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.

ART. 11**(PENALI)**

L'inefficienza, l'inadempimento, il mancato riscontro alle contestazioni ricevute dai rappresentanti dell'Azienda preposti al controllo del servizio in ordine alle modalità di esecuzione, l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente contratto, saranno contestate per iscritto all'RTI che dovrà far pervenire le controdeduzioni entro 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per il RTI di sanare immediatamente l'inadempimento. In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, previa contestazione scritta, inviata tramite raccomandata RR o con PEC, dell'addebito all'RTI e rigetto delle eventuali giustificazioni che

dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal momento della ricezione della contestazione, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- mancata applicazione anche di una sola tra tutte le norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, previdenziale, assicurativo ed antinfortunistico nei confronti dei lavoratori somministrati, penale di € 200 per la prima infrazione per singolo lavoratore. La seconda infrazione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- Mancata effettuazione delle lavorazioni previste dalla lettera invito, mancato rispetto delle tempistiche di effettuazioni delle lavorazioni, mancato invio della reportistica per il controllo delle prestazioni rese: penale di € 200 per inadempimento; al verificarsi dell'applicazione di n.5 penalità si determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- per ogni ulteriore inadempimento di particolare gravità riscontrato, potranno essere effettuate trattenute pari a 2,5% dell'importo mensile complessivo fatturato nel mese interessato al netto della sola I.V.A.

Le penali saranno cumulabili tra loro nel periodo di durata contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del 10% del corrispettivo totale, fatta salva la facoltà di risoluzione dello stesso contratto.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al RTI cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posto in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

ART. 12

(CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

ART. 13

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Il contratto le cui spese per la stipulazione sono a totale carico del RTI sarà risolto "ipso iure" senza bisogno di pronuncia del magistrato, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio per colpa dell'aggiudicatario;
- recidiva nel fornire un servizio non rispondente ai requisiti richiesti;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto siano state applicate, cinque penalità;

in caso di sub-appalto di tutta o di una parte del presente appalto;

- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge in materia di procedure concorsuali;
- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento delle forniture e di appalti di pubblici servizi, e comunque, quelli previsti dal bando di gara;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale del fornitore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

La risoluzione del contratto comporterà come conseguenza l'incameramento da parte dell'Azienda della cauzione a titolo di penale ed inoltre il RTI sarà tenuto a risarcire all'Azienda stessa di ogni maggiore onere e spesa per l'esecuzione in danno della fornitura. In tutti i casi contemplati nel

presente paragrafo e per le penalità per deficienze di servizio, è fatto salvo il risarcimento di maggiori danni comunque derivanti all'Azienda. L'inefficienza, l'inadempimento, la mancata rispondenza ai richiami verbali o scritti, ricevuti dai rappresentanti dell'Azienda preposti al controllo, in ordine alle modalità di esecuzione del servizio l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente contratto, saranno contestate per iscritto all'RTI che dovrà far pervenire le controdeduzioni entro 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per l'RTI di sanare immediatamente l'inadempimento. Decorso tale termine l'Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'applicazione delle penalità che verranno stabilite come segue: per ogni inadempimento riscontrato, potranno essere effettuate trattenute pari a 2,5% dell'importo mensile complessivo fatturato nel mese interessato al netto della sola I.V.A.

Per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio la risoluzione del contratto, le penalità e le eventuali controversie non espressamente definite nel presente contratto, si applicano le vigenti disposizioni normative in materia. Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 Codice Civile non sono consentite cessioni a terzi dei crediti derivanti da contratto. Dopo tre verbali negativi relativi a contestazioni, l'Azienda ha la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto, salvo ulteriori diritti al risarcimento degli eventuali danni e spese.

ART. 14

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell'Azienda valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15

(SUB-APPALTO)

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che l'RTI non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'RTI che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

ART. 16

(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)

Qualora l'RTI dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.



All'RTI verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

ART. 17 (RECESSO)

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società.

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'Azienda, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso dell'Azienda, il RTI ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Il RTI dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico dell'RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Nel caso in cui il RTI dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovutole per le forniture già effettuate.

ART. 18 (FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

ART. 19

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti e alle norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, nonché alla normativa comunitaria.

ART. 20

(CERTIFICAZIONE ANIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la ditta aggiudicataria, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 21

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre, l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 22

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

L' **R.T.I. Casa Comune 2000** - società cooperativa sociale a.r.l (mandataria) – **Il Melograno** – società cooperativa sociale Onlus, con sede in Ladispoli (RM) in Via Milano n° 17, CAP 00055 agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale in Ladispoli (RM) in Via Milano n° 17, CAP 00055.

ART. 23

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)

Con la stipula del presente contratto, l'Azienda nomina l'Ing. Sergio Tudini – U.O.C. Risorse tecnologiche e Patrimonio – quale Direttore di Esecuzione ex art. 111 D. Lgs 50/16 e la Dr. ssa Diana Pasquarelli – Dirigente UOC Approvvigionamenti – quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n° 241 del 08.03.2022 salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 13 pagine.

Luogo e data

Roma,



ASL Roma 3
f.to **Il Dirigente U.O.S.D.**
Affari Generali*
Dr.ssa Cristina Vio
 Firmato digitalmente da: Cristina Vio
 Data: 11/04/2023 09:22:21

R.T.I. Casa Comune 2000 - società
 cooperativa sociale a.r.l (mandataria)
 – **Il Melograno** – società cooperativa
 sociale Onlus
Il Legale Rappresentante
*f.to Dr. Luigi Valà**

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile il **R.T.I. Casa Comune 2000** - società
 cooperativa sociale a.r.l (mandataria) – **Il Melograno** – società cooperativa sociale Onlus dichiara
 specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23 del presente contratto.

R.T.I. Casa Comune 2000 - società
 cooperativa sociale a.r.l (mandataria)
 – **Il Melograno** – società cooperativa
 sociale Onlus
Il Legale Rappresentante
*f.to Dr. Luigi Valà**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

